



Consiglio Regionale della Campania
Settore Commissioni, Studi, Informazione e Comunicazione
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti e Speciali
Alla D. G. Attività Legislativa
Al Segretario Generale
S E D E

Oggetto: Proposta di legge “I giovani per la legalità. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n.7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)”. **Reg. Gen. n.379.**Assegnata per il parere

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 20 maggio 2025, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, si è espressa favorevolmente in ordine all'approvazione dell'articolo 2 che prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Si allega alla presente la Relazione-tecnico-finanziaria, riformulata in II Commissione consiliare Permanente, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.118/2011 e le indicazioni previste dalla Corte dei Conti -Sezione regionale di Controllo per la Campania, con deliberazione n.8/2021.

Il Presidente
dr. Francesco Picarone

EG/PF

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Proposta di legge: Reg. Gen. n.379

PRIMO FIRMATARIO: Consigliere Gennaro Oliviero.


Cofirmatari: Santangelo, Carmela Fiola.

TITOLO: “I giovani e la legalità “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n.7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)”

Specificare se la proposta di legge:




A) **È priva di effetti finanziari per il bilancio regionale** (es. disposizioni esclusivamente ordinamentali). Precisare gli elementi comprovanti l'assenza di oneri.

B) **Ha effetti finanziari** e per la copertura degli oneri occorre provvedere ad un nuovo e apposito stanziamento in bilancio.

 C) **Ha effetti finanziari (in quanto comporta oneri) ma si caratterizza per la invarianza finanziaria** (si attinge ad “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui l'Amministrazione può disporre a legislazione vigente oppure vi è un aggravio di spesa neutralizzato con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o maggiori entrate). Indicare le risorse già esistenti o le somme già stanziare in bilancio e utilizzabili per le finalità delle disposizioni stesse.

SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE DELLA SPESA

Barrare le apposite caselle per fornire le indicazioni richieste

MORFOLOGIA DELLA SPESA	ONERE INDEROGABILE	 FATTORE LEGISLATIVO
TIPOLOGIA DELLA SPESA	 CORRENTE	CONTO CAPITALE
NATURA DELLA SPESA	ANNUALE	 PLURIENNALE

SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI- CRITERI -METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
1	NO			La norma apporta modifiche all'articolo 2 e all'articolo 4 della legge regionale 7/2012
2	NO			L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria
3	NO			L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge

SEZIONE 3 - MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

MODALITA' DI COPERTURA			
	Missione Programma e Titolo	IMPORTO	ANNO
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa			
Risorse iscritte in fondi speciali			
Risorse derivanti da nuove/maggiori entrate			
Altre modalità			

SEZIONE 4 - EVENTUALI NOTE IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO:

La proposta di legge in esame apporta alcune modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale del 16 aprile 2012, n.7 (*Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*), con la previsione di una nuova macroarea funzionale denominata “Azione di utilizzo dei beni confiscati” a favore delle nuove generazioni per scopi sociali ed educativi che hanno l’obiettivo di favorire il riutilizzo dei beni confiscati con progetti a favore degli istituti scolastici, istituzioni della formazione superiore, come Università e Istituzioni AFAM, associazioni e operatori del terzo settore.

Premesso:

- che la legge regionale del 16.04.2012, n.7, all’art. 3, comma 3, prevede che la Regione, con cadenza triennale, adotti il Piano strategico per i beni confiscati;

-che il Piano è approvato entro il 30 marzo di ciascun triennio, con delibera di Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni Consiliari permanenti e speciali.

-che ai sensi dell’articolo 3bis, comma 1 della medesima legge regionale, la Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati;

-che all’art. 4 della stessa legge regionale, è prevista l’istituzione del Fondo Unico per i beni confiscati,

la presente proposta di legge va ad integrare la L.R. n.7/12, già finanziata, senza aggiungere nuovi o maggiori oneri sul bilancio regionale.